TRATTATO DI ALLEANZA DIFENSIVA, STIPULATO IN TIRANA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, IL 22 NOVEMBRE 1927

# Art. 3

In conseguenza degli impegni assunti con gli articoli precedenti, le due Alte Parti contraenti agiranno d'accordo per il mantenimento della pace e della tranquillita', e nel caso che una delle Alte Parti sia minacciata da una guerra non provocata da essa, l'altra Parte impieghera' tutti i suoi mezzi piu' efficaci non solo per prevenite le ostilita' ma anche per assicurare una giusta soddisfazione alla Parte minacciata.

Versione in vigore dal 4 febbraio 1928, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927 |
| Estremi | Legge 18 dicembre 1927, n. 2633 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1928 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-alleanza-difensiva-stipulato-in-tirana-fra-l-italia-e-l/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it